

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI
E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

PROPOSTE DEL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO* IN MERITO AD ALCUNI PUNTI QUALIFICANTI DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'”INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI” DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4, DEL TUE

All'inizio del mese di novembre dello scorso anno, la Commissione Europea ha avviato una consultazione europea in merito al contenuto che dovrebbe avere il regolamento di attuazione dell'art. 11.4 del Trattato sull'Unione Europea. L'avvio di tale consultazione è una prima risposta al contenuto della Risoluzione P6_TA-PROV(2009)0389 adottata dal Parlamento Europeo nel corso della seduta del 7 maggio 2009, con la quale la Commissione veniva sollecitata a procedere in questo senso.

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei possa rappresentare un passo avanti decisivo verso la nascita di un'opinione pubblica europea e verso il superamento del deficit democratico che ancora caratterizza l'attività ed il funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea. Esso considera, inoltre, che, fatti salvi i principi di trasparenza, correttezza e rappresentatività di un'iniziativa dei cittadini europei ai sensi dell'art. 11.4 del Trattato sull'Unione Europea, la procedura con cui deve essere regolamentata quest'ultima deve agevolare, nella misura più ampia possibile, la raccolta di firme su scala europea. L'iniziativa dei cittadini europei deve pertanto poter essere gestita nel modo più flessibile possibile.

A questo scopo, il Movimento Federalista Europeo ritiene doveroso far presente le sue osservazioni sui seguenti punti qualificanti riguardanti il progetto di Regolamento:

a) Numero significativo/minimo di Stati membri

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che il termine utilizzato dal Trattato ("*numero significativo di Stati membri*"), come peraltro sottolineato nella Risoluzione del Parlamento Europeo e da molte organizzazioni della società civile, non debba significare la maggioranza degli Stati membri.

Il Movimento Federalista Europeo, in particolare, fa propria la tesi contenuta nella Risoluzione del Parlamento europeo, che ipotizza, come numero significativo, un numero pari ad $\frac{1}{4}$ degli Stati membri e che oggi equivale a 7 membri (arrotondato per eccesso).

b) Numero minimo di firme per Stato membro

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che il numero minimo di firme da raccogliere per Stato membro debba essere dato dal rapporto tra le firme necessarie per presentare un'iniziativa dei cittadini europei e la popolazione degli Stati membri dell'Unione. Siccome tale rapporto è pari allo 0,2%, il numero minimo di firme per Stato membro deve essere pari allo 0,2% della sua popolazione.

Pertanto, Il Movimento Federalista Europeo concorda con la posizione espressa dal Parlamento Europeo nella sua Risoluzione sopra ricordata.

* Il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano il 27-28 agosto 1943 da un gruppo di antifascisti raccolti intorno ad Altiero Spinelli. I principi sulla base dei quali esso è nato sono contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dallo stesso Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi e Eugenio Colomi. L'analisi e le proposte politiche contenute nel Manifesto si basano sulla presa di coscienza della crisi dello stato nazionale - ritenuto la causa principale delle guerre mondiali e dell'affermazione del nazifascismo - e sulla convinzione che solo il superamento della sovranità assoluta degli Stati attraverso la creazione di una Federazione europea avrebbe assicurato la pace in Europa. L'MFE si differenzia radicalmente dai modelli normali di organizzazione politica, i partiti e i gruppi di pressione. Diversamente dai gruppi di pressione, che cercano solo vantaggi particolari per gruppi particolari senza modificare necessariamente l'assetto dei poteri costituiti e a differenza dei partiti, che hanno come quadro privilegiato di azione il quadro nazionale, l'MFE esercita un'iniziativa politica autonoma rivolta alla fondazione di uno Stato nuovo, la Federazione europea.



c) Raccolta e validazione delle firme

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che le modalità di raccolta e validazione delle firme debbano essere, rispettivamente, le più ampie e le più flessibili possibili. Pertanto, il Movimento Federalista Europeo ritiene che le firme debbano essere raccolte sia in base a raccolte pubbliche, sia nell'ambito di ambienti di lavoro e del tempo libero, sia anche per via elettronica. Il Movimento Federalista Europeo ritiene sia sufficiente che dalle dichiarazioni di adesione siano riconoscibili nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e cittadinanza del sostenitore.

Con riferimento alla raccolta di firme, il Movimento Federalista Europeo ritiene però troppo complessa la procedura di validazione di cui ai punti c), d), e) ed f) dell'Allegato alla Risoluzione del Parlamento Europeo.

Infatti, si ricorda che la procedura prevista ai punti c), d) e), ed f) dell'Allegato alla Risoluzione del Parlamento Europeo sostiene che un cittadino che vuole sottoscrivere l'iniziativa debba:

- apporre la propria firma personale "per iscritto o, se del caso, per via elettronica"
- includere nella dichiarazione di adesione nome, data di nascita, indirizzo di residenza e cittadinanza
- sottoscrivere una dichiarazione giurata separata dalla precedente, nella quale dichiara di non aver espresso in precedenza il suo consenso alla medesima ICE
- sottoscrivere una seconda dichiarazione giurata nella quale certifica di essere stato informato della possibilità di revoca della propria adesione entro un tempo limite

Il Movimento Federalista Europeo fa presente che è estremamente complesso far firmare ad un cittadino europeo due dichiarazioni giurate. Ciò è ancor più vero nel caso di raccolte di firme per via elettronica.

In primo luogo, vista la diffidenza dei cittadini ad inserire propri dati personali su internet, temendo che ne vengano fatti degli usi distorti, è già difficile ottenere che un cittadino inserisca in un sito internet il proprio indirizzo postale, e dati sensibili come la propria data di nascita.

In secondo luogo, la "firma elettronica" è certamente una tecnologia matura, normata da una Direttiva europea e da varie disposizioni di legge nazionali, ma non deve sfuggirci che nella pratica sono pochissimi i cittadini che sono in grado di apporre ad un documento elettronico una firma elettronica valida che certifichi in modo inequivocabile l'identità del sottoscrittore. Si rende infatti necessario il possesso di credenziali e dispositivi (ad es. una *smart-card* dotata di un certificato digitale) che certifichino l'identità del possessore. Per ottenere tali strumenti è necessario recarsi personalmente presso uno sportello apposito dove il richiedente il certificato viene identificato attraverso metodi tradizionali (tipicamente il controllo di un documento d'identità), e spesso acquistare dispositivi tecnologici (ad es. un lettore di *smart-card*) o sottoscrivere degli abbonamenti. Nella pratica sono perlopiù i professionisti (notai, commercialisti, avvocati, titolari d'impresa, ecc.) che utilizzano abitualmente la firma elettronica, o la Posta Elettronica Certificata, ad essere in possesso della dotazione tecnologica necessaria, mentre per tutti gli altri cittadini la barriera all'ingresso è talmente elevata da scoraggiare di fatto la quasi totalità dei potenziali sottoscrittori.

Secondo il Movimento Federalista Europeo occorre pertanto prevedere una procedura simile a quella prevista per l'esercizio del diritto di petizione la quale, a seconda della raccolta di firme per strada, oppure *online*, comporti che:

- per le firme raccolte in strada non sia necessaria l'autenticazione;
- per le firme raccolte online sia sufficiente indicare "nome, indirizzo postale e cittadinanza, data di nascita ed un indirizzo e-mail", quest'ultimo necessario alla verifica della reale intenzione di firmare (in particolare, la procedura prevederà l'invio all'e-mail del sottoscrittore della richiesta di confermare una seconda volta l'adesione: si tratta di una procedura standard che viene usata nella maggior parte delle petizioni online e nell'iscrizione alla maggior parte dei servizi online), nonché per comunicare ai sottoscrittori la possibilità di revoca della firma.

d) La durata del periodo di raccolta delle firme

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che vada tenuto conto della novità che rappresenta

l'iniziativa dei cittadini di cui all'art. 11.4 del Trattato sull'Unione Europea. Pertanto, non possono valere i precedenti in uso negli Stati membri dell'Unione. È noto, infatti, che negli Stati europei in cui è prevista l'iniziativa legislativa da parte dei cittadini, l'arco temporale per la raccolta varia sensibilmente da Paese a Paese: si va dai trenta giorni della Lettonia, ai diciotto mesi della Svizzera (uno Stato peraltro che non fa parte dell'UE).

L'iniziativa dei cittadini europei non ha precedenti nella storia europea ed occorrerà tener conto dei vincoli di carattere linguistico e della necessità che si abbia il tempo necessario per far decollare un minimo di dibattito europeo attorno all'iniziativa.

Tenuto conto dell'esperienza maturata relativa a circa una ventina di iniziative messe in moto in Europa, in passato, e che solo due di esse sono riuscite a raccogliere un milione di firme nell'arco di diciotto mesi, il Movimento Federalista Europeo ritiene che quest'ultimo sia l'arco di tempo minimo entro il quale deve svolgersi la raccolta di firme.

In particolare, secondo il Movimento Federalista Europeo, tale termine deve decorrere a partire dal primo giorno del terzo mese successivo alla attestazione di validità dell'iniziativa da parte della Corte di giustizia (v. punto *h*) della presente proposta).

e) Età minima dei partecipanti

Il Movimento Federalista Europeo, tenuto conto di quanto sostenuto alle lettere P) e Q) della Risoluzione del Parlamento europeo, ritiene che l'età minima richiesta per la partecipazione all'iniziativa dei cittadini europei debba essere quella prevista per la partecipazione alle elezioni europee ed in ogni caso non debba essere superiore ai diciotto anni.

f) Forma e oggetto dell'iniziativa

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che, per quanto riguarda la forma dell'iniziativa, occorrerebbe evitare che la forma richiesta per la presentazione dell'iniziativa sia troppo complicata. Per esempio, occorre evitare che sia presentata sotto forma di progetto di legge, ma limitata alla definizione di un oggetto chiaro, accompagnata da una motivazione sufficientemente chiara.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'oggetto dell'iniziativa, il Movimento Federalista Europeo ritiene, come la gran parte delle organizzazioni della società civile, che esso debba essere il più ampio possibile. In particolare, nel caso di iniziative volte a modificare il testo dei Trattati, il Movimento Federalista Europeo ritiene che l'atto giuridico di cui la Commissione europea dovrà proporre l'adozione sarà la richiesta di convocazione di una Convenzione europea che prenda in esame la richiesta dei cittadini europei.

g) I tempi di decisione relativi alla valutazione di ricevibilità dell'iniziativa e per la presentazione della proposta di adozione di un atto giuridico da parte delle istituzioni dell'Unione

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che la procedura prevista dalla Risoluzione P6_TA-PROV(2009)0389 del Parlamento Europeo costituisca un buon punto di riferimento per quanto riguarda sia i tempi di valutazione di ricevibilità dell'iniziativa che i tempi relativi alla decisione della Commissione europea di presentare la proposta per l'adozione di un atto giuridico.

In particolare, il Movimento Federalista Europeo ritiene che il termine di due mesi, a partire dalla presentazione della richiesta da parte degli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei, indicato nell'Allegato alla Risoluzione del Parlamento Europeo, per decidere sulla ricevibilità dell'iniziativa sia da considerarsi come un periodo di tempo massimo. Questo arco temporale deve essere altresì inclusivo dell'eventualità che agli organizzatori dell'iniziativa siano richieste modifiche formali al testo della richiesta.

Il Movimento Federalista Europeo considera altresì come periodo massimo per la decisione della Commissione di presentare una proposta per l'adozione di un atto giuridico, il periodo di tre mesi, a partire dal giorno di consegna delle firme raccolte, indicato nell'Allegato della Risoluzione del Parlamento Europeo.

h) La valutazione della ricevibilità dell'iniziativa e dell'opportunità o meno di proporre l'adozione di un atto giuridico da parte delle istituzioni dell'Unione

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che la procedura prevista dalla Risoluzione P6_TA-PROV(2009)0389 del Parlamento Europeo costituisca una buona base di partenza per questa fase della procedura di cui la Commissione dovrebbe tenere conto, ma che essa necessiti di una precisazione ed una integrazione.

Nella Risoluzione del Parlamento Europeo sono previsti due momenti distinti relativi alla registrazione. Il primo, all'inizio della procedura, che comporta un giudizio relativo alla ricevibilità della stessa ed il secondo, alla fine della procedura, che comporta una decisione della Commissione in merito alla necessità di proporre o meno l'adozione dell'atto giuridico richiesto dall'iniziativa dei cittadini europei.

Per quanto riguarda la fase iniziale della procedura, il Movimento Federalista Europeo propone che entro due mesi dalla registrazione dell'iniziativa dei cittadini la Commissione informi il PE il quale, entro i successivi 30 giorni, esprimerà un parere in ordine all'iniziativa ed entro i successivi 60 giorni dalla registrazione la Corte di giustizia dell'UE deciderà se l'iniziativa è ammissibile. La registrazione potrà essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.

Per quanto attiene alla fase finale della procedura, il Movimento Federalista Europeo propone che la Commissione decida entro tre mesi dal ricevimento delle firme raccolte sull'invito formulato nell'iniziativa dei cittadini. Se non intende presentare proposte, ne comunica i motivi al Parlamento e agli organizzatori, i quali entro 60 gg. potranno presentare ricorso avanti la Corte di giustizia. La Corte di Giustizia dovrà pronunciarsi al massimo entro due mesi dal ricorso dei proponenti l'iniziativa ed eventualmente del Parlamento europeo.

i) Requisiti di trasparenza da parte dei promotori di un'iniziativa dei cittadini europei

Il Movimento federalista Europeo conviene sul fatto che i promotori di un'iniziativa dei cittadini europei debbano fornire le informazioni relative alle finalità ed ai documenti fondativi delle loro organizzazioni e che, alla fine della campagna di raccolta delle firme, debbano presentare un rendiconto relativo ai finanziamenti che ne hanno consentito lo svolgimento.

l) Presentazione di più iniziative simili o aventi il medesimo oggetto

Qualora vengano presentate più proposte, anche discordanti, in merito al medesimo oggetto, il Movimento Federalista Europeo ritiene che questo non debba ostare alla registrazione delle iniziative.

Nel caso in cui vi siano proponenti di iniziative simili ed aventi la medesima finalità, nella fase di ricevimento dell'iniziativa deve essere data la possibilità ai proponenti di valutare la possibilità di presentare un'unica iniziativa e la Commissione si pronuncerà sempre nei limiti di tempo indicati al punto g).

m) Sito web della Commissione Europea

Il Movimento Federalista Europeo ritiene che la Commissione debba predisporre un sito internet in cui siano pubblicizzate tutte le ICE avviate (con relativi pareri formali, documenti collegati e traduzione nelle 23 lingue dell'UE). Tale sito dovrebbe contenere i link ai siti delle singole iniziative, gestiti dai promotori delle stesse, sui quali dovrà essere effettuata la raccolta online delle firme.